Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - *Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.*

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 665.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Puericultura » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Firenze rispettivamente il 29 ottobre ed il 18 dicembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla

istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Puericultura » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 72. — GRECO

REPERTORIO N. 647

Convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e la Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, per la istituzione di un posto di professore di ruolo di puericultura presso la facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 29, del mese di ottobre, alle ore 11,30, in una sala del rettorato della Università degli studi (piazza S. Marco, 4), dinanzi a me dott. Antonino Spitali, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903, direttore amministrativo e funzionario delegato ai rogiti, con decreto rettoriale n. 6403 del 5 luglio 1967, alla presenza dei sottonotati testimoni noti ed idonei:

Assini dott. Nicola nato a San Marco dei Cavoti (Benevento) il 28 febbraio 1931, Di Masa dott. Giuseppe, nato a Sezze (Latina) il 28 settembre 1935, entrambi funzionari dell'Università degli studi di Firenze e cittadini italiani, sono comparsi e si sono costituiti;

da una parte:

L'Università degli studi di Firenze, nella persona del professore Carlo Alberto Funaioli, nato a Firenze il 7 novembre 1914, il quale interviene al presente atto nella qualità di pro-rettore dell'Università degli studi di Firenze, presso la quale è domiciliato, a tanto autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo in data 8 febbraio 1968 il cui verbale, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera « A »;

e dall'altra:

L'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, nella persona del dott. Armando Morini, cavaliere di grazia magistrale, e vice-commissario magistrale della medesima associazione, nato a Roma il 17 settembre 1895 e residente per la carica a Roma in piazza del Grillo, 1, il quale interviene nella qualità di legale rappresentante dell'Ordine medesimo come risulta dall'apposito decreto magistrale n. 39/1681 del 21 ottobre 1963, col quale gli viene affidata la gestione commissariale dell'associazione predetta, in caso di impedimento o assenza di don Ugo dei marchesi Theodoli.

Il relativo decreto si allega sub lettera « B ».

Il Gran Maestro ha dato il proprio assenso alla stipula della presente convenzione, come risulta dall'allegato sub lettera « C ».

I comparenti della cui identità personale, io ufficiale rogante, sono personalmente certo.

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Firenze nell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende l'insegnamento di puericultura; che l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta ha proposto con lettera in data 14 ottobre 1968, che sia istituita una cattedra convenzionata di puericultura, assumendosene l'onere finanziario;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e il senato accademico dell'Università degli studi di Firenze, rispettivamente nelle sedute del 18 ottobre 1968 e 26 ottobre 1968, che si allegano sub lettera « D » ed « E », hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, lo schema della proposta convenzione;

che il consiglio di amministrazione dell'università stessa nella seduta del 21 ottobre 1968, il cui verbale, in estratto autentico, si allega sub lettera « F » ha deliberato di accettare la proposta convenzione;

che le parti hanno riconosciuto essere necessaria l'istituzione di detta cattedra, per la sua decisiva importanza ai fini di studiare e valorizzare i metodi di protezione del bambino durante il suo sviluppo e particolarmente per dare un concreto impulso allo studio delle malattie congenite, metaboliche ed acquisite del bambino,

Tutto ciò premesso e considerato

le parti, mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ognuna nella sua veste e qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta affinchè venga effettuato l'insegnamento di puericultura presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo, a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività spettante, a qualsiasi titolo, di un professore universitario;

b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta si obbliga ad elevare il

relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Firenze per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Peuricoltura.

L'ateneo fiorentino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Puericultura e si riterrà tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare alla associazione dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

L'associazione, fermo restando il contenuto delle clausole di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, dichiara di ritenersi obbligata ai sensi di legge per quanto si riferisce alla diligenza dovuta.

Art. 7.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'università stessa, sarà registrata in esenzione di tasse di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 8.

La presente convenzione diventerà esecutiva dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del decreto del Presidente della Repubblica, col quale la medesima sarà approvata ai sensi dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale e degli allegati, presenti i testimoni, ho dato lettura alle parti che, nel dichiararlo interamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono unitamente ai testi ed a me.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, su sette pagine e cinque righi di due fogli di carta libera.

F.to prof. Carlo Alberto FUNAIOLI;
» dott. Armando MORINI;
» dott. Nicola ASSINI, *teste*
» dott. Giuseppe DI MASA, *teste;*
» dott. Antonino SPITALI, *ufficiale rogante.*

Registrato a Firenze (Atti pubblici), addì 8 novembre al n. 1402 mod. 71/ME — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

REPERTORIO N. 655

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta per l'accollo degli oneri, in via sussidiaria, inerenti all'istituzione di un posto di professore di ruolo di puericultura presso la facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 13, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4), dinanzi a me dott. Antonino Spitali, nato a Grotte di Agrigento, il 10 agosto 1903, direttore amministrativo e funzionario delegato ai rogiti, con decreto del rettore, n. 301 del 12 dicembre 1968, alla presenza dei sottonotati testimoni noti ed idonei:

Assini dott. Nicola, nato a San Marco dei Cavoti (Benevento) il 28 febbraio 1931, Di Masa dott. Giuseppe, nato a Sezze (Latina) il 28 settembre 1935, entrambi funzionari dell'Università degli studi di Firenze, cittadini italiani, sono comparsi e si sono costituiti: L'Università degli studi di Firenze, nella persona del prof. Carlo Alberto Funaioli, nato a Firenze il 7 novembre 1914, il quale interviene al presente atto nella qualità di rettore magnifico dell'Università degli studi di Firenze;

L'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, nella persona del dott. Armando Morini, cavaliere di grazia magistrale e vice commissario della medesima associazione, nato a Roma il 17 settembre 1895 e residente per la carica a Roma, piazza del Grillo, 1, come risulta dall'apposito decreto magistrale n. 39/1681 del 21 ottobre 1963, col quale gli viene affidata la gestione commissariale in caso di impedimento e assenza di don Ugo dei marchesi Theodoli, e come risulta dall'atto in data 12 dicembre 1968 del Gran Maestro, il quale esprime il proprio assenso al presente atto (allegati rispettivamente sub lettera « A » e « B »);

Il laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini, in persona del suo rappresentante legale, per procura, dott. Alberto Aleotti, nato a Quattro Castella (Reggio Emilia) il 4 marzo 1923 e residente per la carica a Firenze, via dei Sette Santi, 3, a quanto appresso autorizzato con atto in data 16 dicembre 1968 (allegato sub lettera « C »).

I comparenti della cui identità personale sono certo, e della quale fanno fede anche i costituiti testimoni, mi chiedono di ricevere e di redigere il presente atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata, ai miei rogiti, in data 29 ottobre 1968 e avente ad oggetto la istituzione di un posto di professore di ruolo di puericultura presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa università.

Premesso

che tra i suscritti contraenti si è venuti nella determinazione di meglio garantire il finanziamento del posto convenzionato di cui all'atto in data 29 ottobre 1968, repertorio n. 647, e registrato a Firenze (Atti pubblici) l'8 novembre 1968, al n. 1402;

che l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, con la predetta convenzione, si è impegnata a versare all'Università dagli studi di Firenze il contributo inerente al finanziamento di un posto di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per la somma di L. 6.000.000 complessiva, e a quanto altro — rimossa ogni e qualsiasi eccezione — debba essere pagato in riferimento alla convenzione ventennale medesima;

che il laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini ha espresso la volontà, — qualora l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta non possa sostenere gli oneri della convenzione — di assumere, in proprio, il relativo debito;

che l'Università degli studi di Firenze, con delibera del consiglio di amministrazione in data 9 dicembre 1968, ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, autorizzando il rettore alla stipula dell'atto, e dando, fin d'ora, per rato, l'atto stesso (allegato sub lettera « D »).

Ciò premesso

tra l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in persona del dott. Armando Morini e il labo-

ratorio chimico farmaceutico A. Menarini, in persona del dottor Alberto Aleotti, si conviene la stipula del seguente atto aggiuntivo alla convenzione, di cui alle premesse.

Art. 1.

Il rappresentante legale del laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini, dichiara di assumere, come formalmente assume con il presente atto, l'impegno a subentrare — limitatamente al ventennio di durata della convenzione già stipulata — all'Associazione del sovrano militare ordine di Malta, nel caso che questa venisse meno all'assolvimento degli impegni assunti con la predetta convenzione.

Art. 2.

L'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, mentre conferma, in questa sede, gli impegni assunti nella convenzione di cui alle premesse, dichiara di consentire il subentro da parte del laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini, nella sola eventualità che l'associazione stessa non possa farvi fronte.

Art. 3.

L'Università degli studi di Firenze, in persona del suo rappresentante, accetta quanto convenuto tra le parti come sopra costituite, e nei limiti delle rispettive obbligazioni convenute.

Art. 4.

Più particolarmente il laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini, in persona del suo rappresentante, accetta e si impegna col presente atto al pagamento — per un ventennio, non rinnovabile se non con atto — della somma complessiva di L. 6.000.000 (dico seimilioni) annue, relativa all'importo del costo medio per trattamento economico e di attività alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza, nonchè al rimborso degli oneri a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. Il medesimo si impegna, altresì, ad elevare il contributo predetto, in caso di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, fino ad adeguarlo al nuovo costo medio fissato e lo stesso dicasi per il proporzionale adeguamento dei trattamenti di quiescenza e previdenza e di quanto altro si è impegnato il sovrano militare ordine di Malta nella convenzione di cui alle premesse.

Art. 5.

Il presente atto aggiuntivo della convenzione in data 29 ottobre 1968, stipulato nell'interesse dello Stato e dell'Università stessa, sarà registrato in esenzione di tasse di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale e degli allegati, presenti i testimoni, ho dato lettura alle parti che nel dichiararlo interamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono unitamente ai testi ed a me.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, su quattro pagine e ventuno righi di due fogli di carta libera.

F.to prof. Carlo Alberto FUNAIOLI;
» dott. Armando MORINI;
» dott. Alberto ALEOTTI;
» dott. Nicola ASSINI;
» dott. Giuseppe DI MASA;
» dott. Antonino SPITALI, *ufficiale rogante.*

Registrato a Firenze (Atti pubblici) addì 30 dicembre 1968 al n. 1697 Mod. 71/ME - *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

ERRATA-CORRIGE

Il secondo comma delle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, n. 638, relativo alla istituzione di un Istituto d'arte, con sede in San Leucio di Caserta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 29 settembre 1969, è rettificato come segue: «...con la sezione di «Arte del tessuto», in quanto istituito con provvedimento non formalmente regolare;».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Nomina di un membro della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1967, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 1, con il quale è stata determinata, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Visti i successivi decreti 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 338; 23 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1968, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 253; 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1969, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 7 e 9 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1969, foglio n. 324, registro n. 10;

Ritenuto che in data 21 luglio 1969 in sostituzione del dott. Michele Martuscelli, è stato preposto alla direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata il dottor Guido Ortolani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 21 luglio 1969 il dott. Guido Ortolani, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata è nominato, ai sensi dell'art. 129, lettera *A*) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, membro della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, come sopra costituita, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, in sostituzione del dott. Michele Martuscelli.

Art. 2.

Il dott. Guido Ortolani farà parte della I e II sezione della commissione predetta e sarà, altresì, componente della commissione stessa, quale membro effettivo nello esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1969
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 81

(9338)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1969.

Nomina di un membro effettivo della commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione di aggio degli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1946, numero 15532, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1946, registro n. 11 Finanze, foglio n. 285, con il quale venne nominata la commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1952, numero 453923, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1953, registro n. 3 Finanze, foglio n. 277, con il quale venne nominato membro della suddetta commissione consultiva l'avv. Monforte Ferrario Luigi, quale rappresentante della Federazione italiana lavoratori esattoriali;

Ritenuto che il suddetto Monforte Ferrario avv. Luigi è deceduto e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione;

Atteso che la Federazione italiana lavoratori esattoriali - F.I.L.E. - ha designato quale proprio nuovo rappresentante il dott. Aldo Zerbi, segretario responsabile della Federazione stessa;

Decreta:

Il dott. Aldo Zerbi, segretario responsabile della Federazione italiana lavoratori esattoriali, è nominato membro effettivo della commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette, in sostituzione dell'avv. Monforte Ferrario Luigi, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1969
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 154

(9350)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 830 del 12 agosto 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il dottor ing. Luigi Giangrossi è stato nominato provveditore alle opere pubbliche per la Calabria in sostituzione del dottore Guido Ortolani;

Considerato che il dott. Guido Ortolani è cessato dall'incarico prima ancora che fosse comunicato al Ministero, ai fini dell'emissione del relativo decreto di sostituzione, la sua nomina a provveditore alle opere pubbliche per la Calabria;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il dott. Guido Ortolani con il dott. ing. Luigi Giangrossi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Luigi Giangrossi, nominato provveditore alle opere pubbliche per la Calabria, fa parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1969

Il Ministro: CARON

(9459)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Classificazione fra le comunali di cinque strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che il consorzio di secondo grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana ha, fra l'altro, chiesto, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione delle seguenti strade di bonifica:

1) « Colomba »: dall'innesto della strada provinciale San Giorgio-Marano all'innesto della strada di bonifica Samp-Sacile, km. 2+400;

2) « Flambro-S. Antonio »: dalla frazione di Flambro (Talmassons) all'innesto con la strada comunale Talmassons-Ariis, km. 2+170;

3) « delle Porzioni »: dall'innesto della strada comunale Flumignano-Torsa presso Flumignano, all'innesto con la strada comunale Talmassons-Torsa, km. 1+460;

4) « ad ovest di Muscoli »: dalla frazione di Muscoli all'innesto con la strada statale n. 14, km. 0+673;

5) « di Bosco Moleco » (tronco est e tronco ovest): dall'innesto della strada statale « di Grado » a sud di Aquileia all'innesto della strada consorziale Ponte Tiel-Belvedere, km. 2+310,

dell'estesa complessiva di km. 9+013;

Viste le delibere n. 78 del 6 luglio 1963 del comune di Carlino, n. 22 del 23 dicembre 1963 del comune di Talmassons, n. 24 del 9 aprile 1963, del comune di Cervignano del Friuli, n. 17 del 21 giugno 1963, del comune di Fiumicello e n. 115 del 12 ottobre 1962 del comune di Aquileia;

Visto il voto n. 1421 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 settembre 1967, con il quale detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione fra le comunali delle strade in parola di cui ai numeri 2), 3), 4), 5 e per la strada riportata al n. 1) limitatamente al tratto interessato dai fabbricati urbani;

Vista la deliberazione n. 13 del 2 marzo 1968 del comune di Aquileia;

Visto il parere n. 121/69 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 febbraio 1969;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e che, pertanto, le strade stesse possono essere classificate comunali a termini degli articoli 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le cinque strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 9+013, sono classificate comunali ed incluse negli elenchi dei rispettivi comuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

(9224)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Iscrizione della varietà di riso « Romeo » nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 658 in data 28 luglio 1969, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 23 luglio 1969, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », della varietà di riso « Romeo », per la quale la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche della varietà stessa risultano già acquisiti da parte dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Visto il verbale della predetta adunanza del 23 luglio 1969;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

E' iscritta nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di riso la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 23 luglio 1969, è depositata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

Riso « Romeo »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Ardizzone x Vialone;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(9346)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Iscrizione di venticinque varietà di frumento nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commisione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Viste le lettere n. 639/S e n. 658, rispettivamente dell'8 e del 28 luglio 1969, con le quali il presidente della

predetta commissione ha comunicato che la medesima, nelle adunanze dei giorni 11 e 12 gennaio 1966 e 23 luglio 1969, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e per le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di venticinque varietà di frumento per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari;

Visti i verbali delle predette adunanze dei giorni 11 e 12 gennaio 1966 e 23 luglio 1969;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di frumento, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nelle riunioni dei giorni 11-12 gennaio 1966 e 23 luglio 1969, sono depositate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Frumento « Ovest »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Est x Virgilio;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

2) Frumento « Elia »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Est Mottin x Libero;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

3) Frumento « Timilia S. G. 1 »:

Origine della varietà: selezione genealogica;

Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, via del Bosco, 7, Catania;

4) Frumento « Castelporziano »;

Origine della varietà: per mutazione della varietà Cappelli;

Responsabile della conservazione in purezza: Comitato nazionale per l'energia nucleare - Laboratorio per le applicazioni in agricoltura, viale Regina Margherita, 125, Roma;

5) Frumento « Casteldelmonte »:

Origine della varietà: per mutazione della varietà B. 52;

Responsabile della conservazione in purezza: Comitato nazionale per l'energia nucleare - Laboratorio per le applicazioni in agricoltura, viale Regina Margherita, 125, Roma;

6) Frumento « Castelfusano »:

Origine della varietà: per mutazione della varietà Cappelli;

Responsabile della conservazione in purezza: Comitato nazionale per l'energia nucleare - Laboratorio per le applicazioni in agricoltura, viale Regina Margherita, 125, Roma;

7) Frumento « Funello »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Funo x Fiorello;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

8) Frumento « Pricama »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Cadet x M 33 A;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

9) Frumento « Tudest »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Est x Todini;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

10) Frumento « Sincape 9 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà L.51 x Cappelli;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

11) Frumento « Virest »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Est x Virgilio;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

12) Frumento « B. 52 » (in commercio noto col nome di Grifoni 235):

Origine della varietà: per selezione genealogica;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

13) Frumento « F. 51 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Balilla x Villaglori;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

14) Frumento « L. 51 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Sinai x Cappelli;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

15) Frumento « Marco » (già Marimpropas 1):

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Marimp 8 x (La Provision x S. Pastore);

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

16) Frumento « Yotev »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Tevere x Yogo;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

17) Frumento « Marimp 8 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Impeto x Mara;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

18) Frumento « Tepas 278 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Tevere x S. Pastore;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

19) Frumento « Colorben 4 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà (Cologna 83 x Benvenuto Inca) x Orlandi;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

20) Frumento « Marimp 3 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Impeto x Mara;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

21) Frumento « Demar 4 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Demeter x Mara;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

22) Frumento « Ichnusa »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Biancale x Capeiti;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Facoltà di agraria - Università degli studi di Sassari, via Enrico De Nicola;

23) Frumento « Maristella »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Dauno III x Capeiti;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Facoltà di agraria - Università degli studi di Sassari, via Enrico De Nicola;

24) Frumento « Ottava »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Mahmoudi x M'Rari;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Facoltà di agraria - Università degli studi di Sassari, via Enrico De Nicola;

25) Frumento « Nuragus »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Biancale x Patrizio;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Facoltà di agraria - Università degli studi di Sassari, via Enrico De Nicola;

Roma, addì 29 settembre 1969

(9341) *Il Ministro*: SEDATI

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Iscrizione della varietà di segale « Cinquecento » nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commisione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 658 in data 28 luglio 1969, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 23 luglio 1969, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la iscrizione nel « Registro delle varietà», della varietà di segale « Cinquecento » per la quale la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche della varietà stessa risultano già acquisiti da parte dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Visto il verbale della predetta adunanza del 23 luglio 1969;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

E' iscritta, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di segale, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 23 luglio 1969, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

Segale « Cinquecento »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Vico x Nada;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma.

Roma, addì 29 settembre 1969

(9343) *Il Ministro*: SEDATI

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Iscrizione di cinque varietà di orzo nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commisione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 658 in data 28 luglio 1969, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 23 luglio 1969, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la iscrizione, nel « Registro della varietà », di cinque varietà di orzo per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria;

Visto il verbale della predetta adunanza del 23 luglio 1969;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte, nel «Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di orzo, le cui descrizioni, approvate della commissione nella riunione del 23 luglio 1969, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Orzo « Orazio »:

Origine della varietà: da selezione di varietà cilena;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

2) Orzo « Orfeo »:

Origine della varietà: da selezione di varietà etiopica;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

3) Orzo « Ventitré »:

Origine della varietà: da selezione di varietà jugoslava;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

4) Orzo « Arig 8 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà X x Arivat;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

5) Orzo « Saxonia »:

Origine della varietà: da selezione di varietà tedesca;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, n. 176, Roma;

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(9342)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 494, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, e 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, n. 673, che ha apportato modificazioni al predetto statuto;

Visto il proprio decreto 23 novembre 1963, concernente la nomina del dott. Arrigo Musiani a segretario generale dell'ente medesimo;

Considerato che il dott. Musiani ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico;

Vista la lettera in data 24 giugno 1969, con la quale il presidente dell'ente ha proposto, per la nomina a segretario generale, il dott. Paolo Maccherini, in sostituzione del dott. Arrigo Musiani, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Paolo Maccherini è nominato segretario generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(9335)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Portovenere

Con decreto interministeriale n. 434, in data 15 luglio 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di un'area esterna all'ex forte Pezzino Alto, riportata nel catasto del comune di Portovenere (La Spezia), località Pezzino Alto, al foglio di mappa 3, particella 146 (parte), della superficie complessiva di mq. 930.

(9354)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Selci Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Selci Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.455.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9381)

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Buscemi (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.420.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9382)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 299.059.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9383)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Configni (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.261.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9384)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.232.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9385)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.468.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9386)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Frontino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.720.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9387)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.357.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9388)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Collegiove (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.478.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9389)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.660.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9390)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Minori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.146.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9391)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.769.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9392)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Ciciliano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.563.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9393)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.047.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9394)

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Nazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.253.407, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9395)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.353.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9396)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Albano Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.223.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9397)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.907.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9398)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.566.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9399)

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.078.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9400)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.454.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9401)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Riccò del Golfo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.003.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9402)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.776.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9403)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.526.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9409)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Lenola (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.487.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9405)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.519.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9406)

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Maissana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.512.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9407)

Autorizzazione al comune di San Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.126.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9408)

Autorizzazione al comune di Pigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Pigna (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.902.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9410)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.676.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9404)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 10 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	582,70	582,70	583 —	583 —	582,75	582,70	583,15	583 —	582,70	582,70
Fr Sv.	146,54	146,56	144,57	146,56	146,50	146,54	146,56	146,56	146,54	146,55
Kr. D.	83,67	83,66	83,68	83,66	83,60	83,67	83,66	83,66	83,67	83,67
Kr. N.	88,09	88,065	88,09	88,085	88,10	88,09	88,07	88,085	88,09	88,08
Kr. Sv.	121,91	121,82	121,90	121,845	121,80	121,91	121,82	121,845	121,91	121,90
Fol.	175,17	175,23	175,18	175,18	175,10	175,17	175,18	175,18	175,17	175,18
Fr. B.	12,58	12,59	12,6050	12,6070	12,58	12,58	12,605	12,6070	12,58	12,58
Franco francese	112,70	112,70	112,70	112,665	112,70	112,70	112,67	112,665	112,70	112,70
Lst.	1501,75	1502,20	1502,50	1502,60	1502 —	1501,75	1502,40	1502,60	1501,75	1502 —
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,35	24,3550	24,30	24,35	24,353	24,3550	24,35	24,35
Escudo Port.	22,10	22,15	22,15	32,1875	22,05	22,18	22,15	22,1875	22,18	22,18
Peseta Sp.	9,01	9 —	9 —	9,0075	9 —	9 —	9,02	9,0075	9 —	9,01

Media dei titoli del 10 ottobre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,55
» 5 % (Ricostruzione)	91,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	91 —
» 5 % (Città di Trieste)	90,65
» 5 % (Beni Esteri)	89,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,80
» » » » 1968-83	98,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,575
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,925
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,50
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	97,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,075
1 Franco svizzero	146,56
1 Corona danese	83,66
1 Corona norvegese	88,077
1 Corona svedese	121,832
1 Fiorino olandese	175,18
1 Franco belga	12,606
1 Franco francese	112,667
1 Lira sterlina	1502,50
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,354
1 Escudo Port.	22,169
1 Peseta Sp.	9,014

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1969 al 31 maggio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 805/69, n. 857/69, n. 903/69, n. 940/69 e n. 978/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- Per le esportazioni verso la zona I (2) ed il Portogallo . . .	4,336
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	3,336
	ex 04	b. altro:	
		- Per le esportazioni verso la zona I (2) ed il Portogallo . . .	4,546
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	3,546
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	3,563 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	6,723 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,003 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	7,803 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	5,123 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	3,793 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	7,163 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,463 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,313 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	5,453 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	4,261 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	8,381 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	8,571 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	9,311 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	6,701 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	4,563 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	8,983 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	9,183 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	9,983 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,183 (3)
	21	C. spezzato	1,200

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare a roneo UTCD/1968/92/Dog/54 del 31 gennaio 1968 (prot. n. 1007/UTCD), l'ammontare della restituzione va aumentato di 0,20 unità di conto per quintale di prodotto esportato.

(2) Le zone sono indicate nell'Allegato II alla circolare a roneo UTCD/1967/786/Dog/511 del 13 dicembre 1967 (prot. n. 11136/UTCD).

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(7699)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 30 novembre 1968

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/4-11-1968	5-11-1968	6-11-1968	7-11-1968	8-11-1968	9/13-11-1968	14-11-1968	15-11-1968
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25
10.02	01,04	Segala	28.862,50	27.612,50	27.612,50	27.612,50	27.612,50	27.612,50	27.612,50	27.612,50
10.03	01,04	Orzo	27.931,25 (a)	27.931,25 (a)	27.931,25 (a)	27.931,25 (a)	27.931,25 (a)	27.931,25 (a)	27.931,25 (a)	27.931,25 (a)
10.04	01,04	Avena	24.412,50 (a)	24.412,50 (a)	24.412,50 (a)	24.412,50 (a)	24.412,50 (a)	24.412,50 (a)	23.975,00 (a)	23.975,00 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	26.681,25 (a)	26.681,25 (a)	26.681,25 (a)	26.243,75 (a)	25.306,25 (a)	24.337,50 (a)	24.337,50 (a)	24.337,50 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	26.681,25 (a)	26.681,25 (a)	26.681,25 (a)	26.243,75 (a)	25.306,25 (a)	24.337,50 (a)	24.337,50 (a)	24.337,50 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	675,00	2.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.737,50	4.737,50	4.737,50
10.07-B	04	Miglio	27.487,50 (a)	27.487,50 (a)	27.487,50 (a)	26.925,00 (a)	26.925,00 (a)	26.300,00 (a)	26.300,00 (a)	26.300,00 (a)
10.07-C	11	Sorgo e durra	24.593,75 (a)	24.593,75 (a)	24.593,75 (a)	24.593,75 (a)	24.125,00 (a)	23.593,75 (a)	23.593,75 (a)	22.968,75 (a)
10.07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11.01-B	05	Farine di segala	46.906,25	45.156,25	45.156,25	45.156,25	45.156,25	45.156,25	45.156,25	45.593,75
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	53.075,00	53.075,00	53.075,00	53.075,00	53.075,00	53.075,00	53.075,00	53.075,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50

(a) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	16/19-11-1968	20-11-1968	21/22-11-1968	23/25-11-1968	26-11-1968	27-11-1968	28-11-1968	29/30-11-1968
10 01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25
10 01-B	07,11	Frumento duro	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25
10 02	01,04	Segala	27.612,50	27.612,50	27.612,50	27.612,50	27.612,50	28.237,50	28.237,50	28.237,50
10.03	01,04	Orzo	27.931,25 (*a*)	27.931,25 (*a*)	27.931,25 (*a*)	27.931,25 (*a*)	27.931,25 (*a*)	27.931,25 (*a*)	27.931,25 (*a*)	27.056,25 (*a*)
10 04	01,04	Avena	23.975,00 (*a*)	23.975,00 (*a*)	23.975,00 (*a*)	23.975,00 (*a*)	23.975,00 (*a*)	24.537,50 (*a*)	24.537,50 (*a*)	25.881,25 (*a*)
10 05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	24.337,50 (*a*)	23.743,75 (*a*)	23.743,75 (*a*)	24.181,25 (*a*)	24.181,25 (*a*)	24.181,25 (*a*)	24.618,75 (*a*)	24.618,75 (*a*)
10 05-B	04	Granturco altro	24.337,50 (*a*)	23.743,75 (*a*)	23.743,75 (*a*)	24.181,25 (*a*)	24.181,25 (*a*)	24.181,25 (*a*)	24.618,25 (*a*)	24.618,75 (*a*)
10 07-A	01	Grano saraceno	4.737,50	4.737,50	4.737,50	5.675,00	4.737,50	4.737,50	4.737,50	4.737,50
10 07-B	04	Miglio	26.300,00 (*a*)	26.300,00 (*a*)	26.300,00 (*a*)	26.300,00 (*a*)	26.300,00 (*a*)	26.300,00 (*a*)	26.300,00 (*a*)	26.300,00 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	22.968,75 (*a*)	22.500,00 (*a*)	21.875,00 (*a*)	21.875,00 (*a*)	21.875,00 (*a*)	22.343,75 (*a*)	22.343,75 (*a*)	23.281,25 (*a*)
10 07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11 01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11 01-B	05	Farine di segala	45.156,25	45.156,25	45.156,25	45.156,25	45.156,25	46.031,25	46.031,25	46.031,25
		Semole e semolini:								
ex 11 02-A	002	— di frumento duro	53.075,00	53.075,00	52.587,50	52.587,50	52.587,50	53.075,00	53.075,00	52.587,50
ex 11 02-A	005	— di frumento tenero	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4 687 50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(6320)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione giudicatrice del concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1968, registro n. 5, foglio n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 giugno 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1968, registro n. 9, foglio 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 18 settembre 1968, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di che trattasi;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Coffari dott. Vincenzo, ispettore generale medico del Ministero della sanità.

Membri:

Stefanelli prof.ssa Elena, docente di scienze naturali ed igiene in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Stoppani prof.ssa Maria Luisa, docente di diritto in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:

Costanzo dott.ssa Natalia, nata Cimmino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 è aggregata, in qualità di membro aggiunto per la dattilografia, la prof.ssa Corsi Iolanda.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni, apportate con legge 5 giugno 1957, n. 417.

La spesa presuntiva di L. 100.000 (centomila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1969
Registro n. 7, foglio n. 154.

(9321)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere di abbellimento artistico del carcere giudiziario di Padova

IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e visto altresì le leggi 3 febbraio 1951, numeri 164 e 165;

Vista la legge 30 giugno 1955, n. 1534;

Visti il decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124 e la legge 13 maggio 1965, n. 431;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la legge 24 luglio 1959, n. 622;

Visto il decreto n. 3039 in data 28 giugno 1963, con il quale sono stati approvati nei rispettivi importi di L. 690.000.000 e L. 382.000.000 i progetti generali e di 1° stralcio relativi i lavori di costruzione del carcere giudiziario di Padova con impegno della spesa di L. 382.000.000 sul capitolo 256 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-1963;

Considerato che deve ora provvedersi alla realizzazione delle opere di abbellimento artistico relative al 1° stralcio, per la cui realizzazione è stato riservato a disposizione dell'Amministrazione l'importo di L. 7.500.000 e la cui esecuzione è stata delegata al provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto;

Visto lo schema di bando per il concorso nazionale all'uopo predisposto dall'ufficio del genio civile di Padova;

Visto il voto n. 68 in data 5 marzo 1969, con il quale il comitato tecnico amministrativo ha ritenuto meritevole di approvazione lo schema medesimo;

Vista la lettera n. 3338 in data 13 novembre 1968, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha indicato gli artisti da chiamare a far parte della commissione giudicatrice;

Vista la lettera n. 502169 in data 31 maggio con la quale analoga indicazione è stata fornita dal Ministero di grazia e giustizia;

Ai sensi della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo schema del bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione delle opere artistiche di cui alle premesse per la spesa di L. 7.500.000.

Art. 2.

E' istituita la commissione giudicatrice delle opere a concorso di cui sono chiamati a far parte:

il dott. Federico Manzini, vice provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, in qualità di presidente;

l'avv. Armando Rebecchi, direttore di sezione dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, in qualità di membro;

il dott. Aldo Leo, ingegnere principale del genio civile per l'ufficio del genio civile di Padova che ha provveduto all'esecuzione dell'opera, in qualità di membro;

il prof. Francesco Valcanover, soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia, in qualità di membro;

il dott. Di Gennaro Giuseppe, designato dal Ministero di grazia e giustizia, in qualità di membro;

il prof. Luigi De Gasperi, designato dal Ministero della pubblica istruzione, in qualità di membro;

il prof. Gastone Breddo, designato dal Ministero della pubblica istruzione, in qualità di membro;

il prof. Achille Pin, designato dal Ministero della pubblica istruzione, in qualità di membro.

Le funzioni di segreteria della commissione saranno espletate dal sig. Adriano Drudi, segretario dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 20 giugno 1969

Il presidente provveditore: LANCETTI

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio di Padova del nuovo carcere giudiziario (1° lotto).

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Opera I

Fornitura e posa in opera dei sottoelencati pannelli in mosaico, compreso ogni onere ed il compenso all'artista per i cartoni:

Locali	Misure		Superficie
a) sala d'attesa del pubblico per l'accesso alle sale dei colloqui simultanei con i detenuti	3.00 × 1.50	mq.	4.50
	2.50 × 1.50	»	3.75
b) sala convegno agenti di custodia	5.00 × 1.50	»	7.50
c) sala pranzo - soggiorno per agenti di custodia	4.50 × 1.50	»	6.75
	3.00 × 1.50	»	4.50
d) sala attesa del direttore del carcere	2.00 × 1.50	»	3.00
Totale		mq.	30.00

I bozzetti verranno presentati in cartoni in scala 1:5.

Nel prezzo sono compresi e compensati i ponteggi di servizio, le opere di assistenza muraria per la posa dei pannelli ed il ripristino delle opere murarie manomesse.

Opera II

Fornitura di disegni, acqueforti ecc. delle dimensioni cadauno di cm. 60 × 40 da apporre nei locali sottoelencati:

stanze colloqui avvocati e detenuti . .	n.	4
stanze colloqui magistrati e detenuti	»	3
sale colloqui simultanei	»	6
sala convegno agenti	»	2
stanze cappellano del carcere	»	2
sala attesa del direttore	»	2
uffici direzione	»	10
corridoio direzione	»	5
atrii per agenti di custodia	»	6
ufficio comandante	»	1
stanze ospiti	»	4
Totale . . .	n.	45

I bozzetti verranno presentati su cartoni a matita delle dimensioni di cm. 15 × 10.

Opera III

Esecuzione di affreschi, di cui all'elenco che segue, compreso ogni onere ed il compenso all'artista per i cartoni:

Locali	Misure		Superficie
a) sale refettori detenuti n. 2 . .	3.00 × 1.50	mq.	9
b) atrii di piano del fabbricato detenuti n. 2 .	3.00 × 1.50	»	9
c) sale colloqui simultanei tra pubblico e detenuti n. 2 .	4.00 × 1.50	»	12
Totale . . .		mq.	30

I bozzetti verranno presentati ad acquarello su cartoni in scala 1:5.

Nel prezzo sono compresi e compensati i ponteggi di servizio nonchè la eventuale scrostatura degli intonaci esistenti, il rifacimento degli stessi per l'affrescatura nonchè il ripristino delle opere manomesse.

Opera IV

Esecuzione e posa in opera di un bassorilievo su pietra naturale da erigersi nel cortile d'onore, al centro dell'aiuola a verde esistente.

Il bassorilievo sarà ricavato sull'unica faccia con fronte all'ingresso e dovrà avere le dimensioni di ml. 2.00 × 3.00.

Detto bassorilievo dovrà essere completo di basamento.

Il bozzetto verrà presentato in creta in scala 1:5.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri di trasporto nonchè quelli delle attrezzature e mezzi necessari alla posa in opera degli elementi componenti l'insieme del bassorilievo.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere, e per ciascuna di esse dovrà presentare i bozzetti delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo dei bozzetti a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione:

« *Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio del nuovo carcere giudiziario di Padova* (1° lotto - Opera n. . . .) ».

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta chiusa in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Detti prezzi non dovranno comunque superare le somme appresso specificate:

Opera I: L. 2.400.000 (lire duemilioniquattrocentomila);
Opera II: L. 900.000 (lire novecentomila);
Opera III: L. 1.200.000 (lire unmilioneduecentomila);
Opera IV: L. 3.000.000 (lire tremilioni).

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, entro e non oltre alle ore dodici del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'Amministrazione dei lavori pubblici non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati per ognuna delle quattro opere, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicatrice inappellabilmente, per ogni opera messa a concorso, vincitore l'elaborato che nella graduatoria di merito risulti al primo posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, dei soli autori delle opere dichiarate vincenti.

Nessun compenso dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista o agli artisti prescelti verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando, il compenso, richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto importo è compensativo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quelli prescelti saranno ritirati a cura e spese dei vincitori per lo sviluppo dell'opera ad essi affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica delle opere prescelte controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Padova potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Lettera di impegno)

ALLEGATO N. 1

Alla commissione giudicatrice per il concorso nazionale per le opere d'arte nel nuovo carcere giudiziario di Padova - 1° lotto, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto - VENEZIA.

OGGETTO: Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione del nuovo carcere giudiziario di Padova - 1° lotto - Opera n. .

Il sottoscritto si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire le opere . . (indicare quali delle opere di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) del bando di concorso), nell'edificio in oggetto in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dalla amministrazione per il prezzo di L. .

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine appresso indicato dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di lire 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo.

per le opere numeri I, II e III del bando di concorso viene fissato il termine di mesi 4 (quattro);

per l'opera n. IV del bando di concorso viene fissato il termine di mesi 6 (sei).

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè il 20 % (venti per cento) del prezzo a corpo al netto delle ritenute, del 10,50 % (dieci e centesimi 50 per cento), all'avvenuta ultimazione del modello nello studio del sottoscritto.

Il restante 80 % (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera completamente ultimata.

Il pagamento del saldo, corrisponde all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il signor provveditore alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, subito dopo effettuato il modello definitivo in creta per le opere scultoree e quelle in cartone al vero per le opere a mosaico, e ciò perchè lo stesso signor provveditore, dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera definitiva.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'artista esecutore

(9131) . . . .

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della astronomia e navigazione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per la istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di astronomia e navigazione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Simeon prof. Giuseppe, ordinario di astronomia nautica presso l'Istituto universitario navale «Vice Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica» di Napoli, presidente;

Cimino prof. Massimo, ordinario di astronomia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'Università di Roma;

Gratton prof. Livio, ordinario di astrofisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'Università di Roma;

Abbolito prof. Enrico, ispettore centrale di 1ª classe;

Vitrano dott. Antonino, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 500.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1969
Registro n. 63, *foglio n.* 385

(9193)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per la istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Tessarotto prof. Mario, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Trieste, presidente;

Mazzoleni prof Francesco, ordinario di tecnologia meccanica presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Napoli;

Carro-Cao prof. Giuseppe, ordinario di tecnologia meccanica presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Pisa;

Abbolito prof. Enrico, ispettore centrale di 1ª classe;

D'Aniello dott. Guido, ispetotre generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Buonocore Caccialupi Maurizio, consigliere di 1ª classe nel Ministero

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 500.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Registro n. 63, foglio n. 392

(9192)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della meccanica e macchine a fluido.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per la istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di meccanica e macchine a fluido;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Medici prof. Mario, ordinario di macchine presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Padova, presidente;

Capocaccia prof. Antonio, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Genova;

Taddei prof. Mario, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Napoli;

Abbolito prof. Enrico, ispettore centrale di 1ª classe;

Vitrano dott. Antonino, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Bellisario Giuseppe, consigliere di 1ª classe nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 300.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Registro n. 63, foglio n. 384

(9191)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/919, del 1° aprile 1968, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 7 giugno 1969;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli: 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie; 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Paderni Merile	punti	77,235	su 120
2. Sinigaglia Redenta	»	67,055	»
3. Ferrai Silvana	»	66,887	»
4. Cornali Valentina	»	61,822	»
5. Castellazzi Maria Adelaide	»	61,795	»
6. Ramera Antonietta	»	61,065	»
7. Migliorati Pierina	»	59,977	»
8 Covelli Anna	»	58,300	»
9. Ferrazzoli Catterina	»	57,957	»
10. Toninelli Caterina	»	56,014	»
11. Cerri Adele	»	55,345	»
12. Fada Marisa	»	55,300	»
13. Migliorati Natalina	»	55,240	»
14. Franzoni Brigida	»	55,230	»
15. Marsigaglia Liliana	»	55,000	»
16. Morandini Ottavia	»	54,290	»
17. Novara Bruna	»	54,190	»
18. Amadori Maria Teresa	»	54,155	»
19. Bagnoli Leda	»	43,290	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle vincitrici.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni di Borgosatollo, Dello, Barbariga, Limone sul Garda, Pozzolengo, Prevalle, Torbole Casaglia, Trenzano, Berlingo, Castrezzato e Treviso Bresciano.

Brescia, addì 27 settembre 1969

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1947, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle diciannove candidate risultate idonee nel concorso per i nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967, fra cui quello della condotta comunale di Lodrino;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria di dette candidate e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;

Visto il decreto prefettizio n. 1096 - Div. III, dell'11 giugno 1969, con cui è stato costituito il consorzio per il servizio di ostetrica condotta fra i comuni di Casto e Lodrino, con Casto quale comune capoconsorzio;

Ritenuta, pertanto, la necessità di stralciare dal gruppo delle condotte ostetriche messe a concorso ed ora da assegnare quella di Lodrino, in quanto non più esistente come condotta autonoma;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La condotta ostetrica di Lodrino viene stralciata dal gruppo di condotte da assegnare alle candidate risultate idonee nel concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967, perchè è stata fusa in consorzio con quella di Casto.

Art. 2.

Le seguenti candidate sono dichiarate, secondo l'ordine di graduatoria, vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Paderni Merile: Borgosatollo;
2) Sinigaglia Redenta: Pozzolengo;
3) Ferrai Silvana: Limone sul Garda;
4) Cornali Valentina: Dello, Barbariga;
5) Castellazzi Maria Adelaide: Torbole Casaglia;
6) Ramera Antonietta: Trenzano, Berlingo, Castrezzato;
7) Covelli Anna: Prevalle;
8) Ferrazzoli Catterina: Treviso Bresciano.

Art. 3.

All'ostetrica Migliorati Pierina, settima in graduatoria, non viene assegnata alcuna condotta, perchè quelle da lei richieste sono già state conferite alle concorrenti che la precedono nella predetta graduatoria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 27 settembre 1969

Il medico provinciale: RAFFO

(9239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6202 del 10 settembre 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con propri decreti n. 1353 del 10 aprile 1969 e n. 3938 del 9 giugno 1969, pubblicati nei modi di legge;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1.	Vergari Romilda	punti 68,68
2.	Faggiani Aurora	» 66,08
3.	Coperchini Anna	» 65,15
4.	Nannini Rina	» 64,47
5.	Porazza Giulia	» 64,40
6.	Turillo M. Marcella	» 63,33
7.	Tancredi Franceschina	» 63,16
8.	Intonti Rosina	» 63,09
9.	Tozzi Maria	» 62,62
10.	Spurio Cincinnati C.	» 61,40
11.	Ferrarese Margherita	» 60,19
12	Circiello Chiara	» 59,56
13.	Cassano Maria	» 59,40
14.	Ciarcia Gilda	» 59,35
15.	Pappani Amalia	» 58,00
16.	Nunziata Rocchina	» 57,48
17.	Donofrio Gerarda	» 57,32
18.	Di Giacomo Luciana	» 55,96
19.	Di Bari Maria	» 54,40
20.	Commendatore Anna	» 52,96
21.	Artegiani Angiolina	» 50,54
22.	Iacovelli Anna Maria	» 49,15
23.	Caruso Angelica	» 49,04
24.	Rucher Maria	» 49,00
25.	De Zolt Candida	» 48,38
26.	Staffieri Concetta	» 48,00
27.	Doto Leonarda	» 46,09
28.	Altieri M. Leonella	» 46,00
29.	Morreale Maria	» 44,55

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Foggia, addì 9 settembre 1969

Il medico provinciale: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6168 del 9 settembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Vergari Romilda: Foggia;
2) Faggiani Aurora: Alberona;
3) Coperchini Anna: Lucera;
4) Nannini Rina: Orta Nova;
5) Porazza Giulia: Serracapriola;
6) Turillo M. Marcella: Candela;
7) Tancredi Franceschina: Ascoli Satriano;
8) Tozzi Maria: Carapelle;
9) Ferrarese Margherita: Faeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Foggia, addì 9 settembre 1969

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(9238)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 8497 in data 5 febbraio 1969, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968 in provincia di Reggio Calabria;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Calabria, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Celano dott. Giuseppe, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Salazar dott. Domenico, consigliere di 1ª classe della prefettura di Reggio Calabria;

Callea dott. Giuseppe, primario ostetrico-ginecologo dello ospedale civile di Melito P. Salvo;

Romeo dott. Ettore, specialista in ostetricia e ginecologia;

Scopelliti Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Cabibbo dott.ssa Giulia, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 10 settembre 1969

Il medico provinciale: LANIA

(9240)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 settembre 1969, n. 7.

Modifica parziale dell'art. 1 della legge provinciale 20 novembre 1968, n. 22, concernente provvedimenti per lo svolgimento del servizio di assistente sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 16 *settembre* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Artioclo unico.

All'art. 1 della legge provinciale 20 novembre 1968, n. 22, su « provvedimenti per lo svolgimento del servizio di assistente sociale » viene aggiunto il seguente comma:

« Nella prima copertura dei posti di cui al presente articolo il limite massimo di età è elevato da anni 35 ad anni 45 ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, il Commissario del Governo nella Regione: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1969, n. 8.

Incarichi e supplenze del personale addetto alla formazione professionale e modifiche della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e della legge provinciale 23 marzo 1966, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 16 *settembre* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale può avvalersi, nel settore della formazione professionale, per quanto riguarda la direzione, lo insegnamento, comprese le consulenze tecniche, gli uffici, i lavori di segreteria, il personale dei convitti ed i servizi ausiliari, anche di personale incaricato o supplente.

Gli incarichi sono conferiti per la durata dell'effettivo servizio.

Qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi per il personale insegnante ed almeno nove mesi per il personale direttivo e non insegnante gli incarichi possono essere conferiti per l'intero anno scolastico; al fine del computo dei sette mesi ciascuna sessione di esame, estiva ed autunnale, è valutata per sette giorni.

Gli incarichi conferiti per l'intero anno scolastico, di cui al precedente comma, possono essere disposti per un triennio per coloro che abbiano prestato servizio nel settore della formazione professionale dell'amministrazione provinciale per almeno due anni, riportando una qualifica non inferiore a « distinto », salva la fissazione del numero delle ore di servizio all'inizio di ogni anno scolastico.

Gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento od esclusione dall'insegnamento. L'incarico è revocato durante l'anno scolastico quando venga a mancare il numero minimo degli allievi previsto o il posto

venga assegnato per concorso o debba essere conferito a personale di ruolo per necessità di integrazione dell'orario di servizio.

Art. 2.

Ogni anno l'ispettore per la formazione professionale, unitamente ai direttori delle scuole professionali e dei corsi, nonchè ai dirigenti degli uffici di istruzione ed addestramento professionale, individua, in previsione dell'attività relativa all'anno scolastico successivo, le esigenze dei singoli insegnamenti e delle singole mansioni, il numero dei posti da conferire per incarico, nonchè i titoli specifici ed i requisiti occorrenti per il loro adempimento.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, possono essere previsti anche posti, conferibili per incarico, per l'adempimento di funzioni, mansioni o servizi non previsti dalle leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 15, e 6 luglio 1959, n. 6, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 3.

Entro il 15 giugno di ogni anno un comitato, composto da almeno tre Assessori, fra i quali quelli competenti in materia, designati dalla Giunta provinciale, esamina le esigenze di cui all'articolo precedente, approva l'elenco dei posti da conferire con i relativi titoli e requisiti e la durata degli incarichi, fissa le modalità da seguire per la presentazione ed i criteri per la valutazione delle domande di incarico.

Fanno parte del comitato, in qualità di segretari senza voto, gli ispettori per la formazione professionale.

I criteri di valutazione dovranno tener conto dei titoli, della attività professionale e dell'anzianità di servizio dell'aspirante all'incarico.

Per gli insegnanti tecnico-pratici ed assistenti e per gli applicati di segreteria, al loro primo anno di incarico, il comitato puo fissare prove pratiche che accertino le loro capacità professionali.

Qualora si verificassero le esigenze di cui all'ultimo comma del precedente articolo il comitato provvederà a determinare anche la retribuzione per detti incarichi in relazione alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta.

In aggiunta alla retribuzione di cui sopra spettano gli assegni familiari nella misura ed alle condizioni in vigore presso l'I.N.P.S.

Le modalità ed i criteri deliberati dal comitato vengono resi pubblici mediante affissione agli albi degli ispettorati e delle scuole professionali.

Art. 4.

Un'apposita commissione per gruppo linguistico, composta dall'ispettore che la presiede, da due direttori, da due insegnanti e dai dirigenti degli uffici di istruzione ed addestramento professionale e nominata per ogni triennio dalla Giunta provinciale, provvede, in base ai criteri di cui all'art. 3 della presente legge, alla formazione delle graduatorie e ne dispone l'affissione all'albo delle singole sedi.

Non vengono compilate graduatorie per gli insegnamenti e le mansioni che comportino una prestazione di servizio inferiore alla metà di quella prevista per ciascuna qualifica dell'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificato con l'art. 5 della legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4.

La commissione per le graduatorie ha la facoltà di avvalersi della consulenza dei direttori delle singole scuole o corsi. Fa parte della commissione un funzionario dell'ispettorato in qualità di segretario senza voto.

Le graduatorie definitive sono approvate dalla Giunta provinciale.

Art. 5.

Per l'insegnamento di materie tecniche richiedenti particolare perizia in corsi di specializzazione e di riqualificazione dell'addestramento professionale, nonchè in corsi di aggiornamento del personale insegnante possono essere conferiti con le modalità di cui all'art. 8 incarichi per periodi determinati di tempo che non eccedano la durata dell'anno scolastico. Il provvedimento dovrà fare riferimento alla competenza dell'esperto, stabilire la durata dell'incarico e fissare la retribuzione tenendo conto della qualità e della quantità della prestazione.

Art. 6

Nel caso in cui classi o corsi fossero ospitati presso sedi di scuole statali, l'ispettore o i direttori, secondo le rispettive competenze, previo consenso del Provveditore agli Studi, potranno incaricare della direzione, dei servizi di segreteria e dei servizi ausiliari il personale delle scuole statali.

In caso di corsi gestiti dall'amministrazione provinciale presso stabilimenti industriali od aziende è pure facoltà dell'ispettore di incaricare dei servizi di segreteria ed ausiliari personale delle aziende medesime.

Art. 7.

Il comitato di cui all'art. 3 autorizza, dopo l'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito della disponibilità di bilancio, le variazioni da apportare all'elenco dei posti da conferire per incarico.

L'ispettore provvede ad autorizzare le variazioni delle ore di incarico che si rendessero necessarie per esigenze di carattere didattico.

Art. 8.

Gli incarichi di direzione sono conferiti dall'Assessore competente, sentito l'ispettore, ad un insegnante delle scuole professionali ritenuto particolarmente idoneo. In difetto di insegnanti idonei all'incarico l'Assessore competente, sentito l'ispettore, può provvedere mediante chiamata diretta di persona ritenuta idonea all'incarico.

Il comitato di cui all'art. 3 provvederà a fisasre, di anno in anno, l'importo dell'indennità di direzione per gli insegnanti incaricati della direzione.

L'indennità non potrà superare la misura massima del 10 % dello stipendio della qualifica di direttore.

Gli incarichi che comportino prestazioni di effettivo servizio entro i limiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge sono conferiti dall'ispettore per la formazione professionale.

Gli altri incarichi che comportino prestazioni di effettivo servizio di durata inferiore sono conferiti dall'ispettore per quanto riguarda gli uffici e i corsi non affidati a direttori di ruolo o con incarico annuale e dai direttori in tutti gli altri casi.

In difetto di concorrenti utilmente collocati in graduatoria, l'ispettore o il direttore, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono mediante chiamata diretta di persona in possesso dei titoli e requisiti previsti.

La stessa procedura viene seguita per gli incarichi per i quali, ai sensi dell'art. 4 della presente legge, non sono state compilate graduatorie.

Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti previsti per ciascuna qualifica, l'ispettore o il direttore provvedono nell'ambito delle rispettive competenze mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico.

Gli incaricati per chiamata diretta hanno diritto al trattamento economico previsto per gli incaricati tratti dalle graduatorie.

Art. 9.

Gli insegnanti incaricati con orario che non dà diritto all'intero stipendio possono essere autorizzati dagli ispettori per la formazione professionale ad assumere incarichi presso le scuole di Stato o private sino al masimo delle ore previste per ciascuna qualifica dall'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche

Art. 10.

Copie delle lettere di incarico vengono trasmesse, a cura dell'ispettorato, alla ragioneria dell'amministrazione provinciale corredate delle pezze giustificative comprovanti il trattamento economico spettante.

Art. 11.

Per il personale incaricato addetto all'insegnamento tecnico e per quello incaricato ai sensi dell'art. 5 della presente legge l'Amministrazione può prescindere dal requisito generale di cui all'art. 4, punto 1), della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e, per tutto il personale incaricato, dal limite massimo di età di cui al punto 2) del succitato articolo. Per esso valgono i limiti massimi di insegnamento e di servizio fissati per il personale di ruolo.

Art. 12.

Contro i provvedimenti adottati in sede di applicazione delle modalità e dei criteri deliberati dal comitato di cui all'art. 3 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide in sede di approvazione delle graduatorie, ai sensi dell'art. 4.

I ricorsi debbono pervenire all'ispettorato competente per gruppo linguistico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione o di comunicazione dell'atto impugnato.

Art. 13.

In caso di assenza del titolare o dell'incaricato l'ispettore ed i direttori provvedono mediante chiamata diretta, nell'ambito delle rispettive competenze, alla nomina di personale supplente seguendo le procedure previste per il personale incaricato, dando la preferenza a persone già utilmente collocate in graduatoria.

Nel caso in cui l'insegnante incaricato o l'insegnante supplente cumulino, con servizi successivi, durante l'anno scolastico, sette mesi di effettivo servizio, essi possono essere retribuiti per l'intero anno.

Art. 14.

Il personale incaricato per l'intero anno scolastico ha diritto, in ciascun anno scolastico, ad un mese di congedo ordinario retribuito, da usufruirsi durante il periodo delle vacanze estive.

Il personale incaricato ha inoltre diritto, in ciascun anno scolastico, ai seguenti congedi straordinari:

a) per infermità: novanta giorni di cui trenta retribuiti per intero e sessanta retribuiti per metà;

b) per matrimonio: quindici giorni retribuiti per intero;

c) per maternità: la dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio. beneficia delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici.

Il personale non incaricato per tutto l'anno, nonchè il personale supplente ha diritto per ciascun anno scolastico al congedo ordinario in ragione di due giorni per ciascun mese di effettivo servizio prestato, a quattro giorni di congedo straordinario per infermità per ciascun mese di effettivo servizio prestato ed ai congedi straordinari di matrimonio e per maternità previsti per gli incaricati per l'intero anno scolastico. Il congedo ordinario non può essere goduto durante il periodo delle lezioni.

Art. 15.

Il pagamento degli emolumenti dovuti al personale incaricato fuori graduatoria ed al personale supplente viene effettuato mediante ordinativi emessi sulle aperture di credito deliberate all'uopo dalla Giunta provinciale a favore degli ispettori per la formazione professionale.

Il rendiconto trimestrale relativo ai fondi deliberati a favore degli ispettori è approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 16.

Il personale incaricato ai sensi della presente legge, sempre che non sia escluso dall'obbligo assicurativo è iscritto secondo le norme vigenti agli effetti previdenziali all'I.N.P.S. ed agli effetti assistenziali alla cassa provinciale di malattia.

Norme transitorie

Art. 17.

Per l'anno scolastico 1969-70 saranno riconfermati tutti gli incaricati dell'anno scolastico 1968-69, purchè il posto sia disponibile e l'interessato abbia riportato una qualifica non inferiore a « distinto ».

Per tutto il restante personale incaricato occorrente gli ispettori per la formazione professionale ed i direttori procederanno per chiamata diretta nell'ambito delle rispettive competenze fissate dall'art. 8 della presente legge.

Modifiche della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e della legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4

Art. 18.

All'art. 32 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

« Al personale incaricato e supplente che, per esigenze di servizio, è obbligato a spostarsi da una sede ad un'altra, viene applicato il trattamento di missione previsto per il personale di ruolo ».

Art. 19.

L'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, e con legge provinciale 20 novembre 1968, n. 21, nonchè l'art. 7 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono abrogati. Sono altresì abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.

Art. 20.

Il penultimo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Entro trenta giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale formula il giudizio definitivo, sentita la commissione per le graduatorie ».

Art. 21.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Il decreto istitutivo della scuola conterrà la pianta organica con specificati le qualifiche ed il numero dei posti di ruolo nei limiti della tabella allegata alla presente legge ».

Il quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Le tabelle organiche delle singole scuole vengono aggiornate, occorrendo annualmente in relazione a quanto viene stabilito ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9055)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.